COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPUA

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 101

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BIAGIONI: Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dal Ministero della sanità, dai comuni e dalle provincie. (1243);

LONGONI: Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dal Ministero della sanità, dai comuni e dalle provincie. (1514) 101

PRESIDENTE 101, 104, 105, 106, 107
FERRARI GIOVANNI, *Relatore* 102, 105, 106, 107
ROMANO BRUNO 102, 104, 105, 106
FERRI 103, 104, 105, 106, 107
BARTOLE 104
GIARDINA, *Ministro della sanità* 104, 105, 107
BARBERI SALVATORE 105
SCARONGELLA 106
MINELLA MOLINARI ANGIOLA . . . 106, 107
CAPONI 106, 107
DELFINO 106, 107

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MAZZONI ed altri: Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (873) 107

PRESIDENTE 107, 108
ANDREUCCI, *Relatore* 107
GIARDINA, *Ministro della sanità* 108
BARTOLE 108
FERRARI GIOVANNI 108

Votazione segreta:

PRESIDENTE 108

La seduta comincia alle 10.

BARTOLE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno della odierna seduta, il deputato Calamo è sostituito dal deputato Ferri, il deputato Cucco dal deputato De Michieli Vitturi ed il deputato Messinetti dal deputato Nanni.

Seguito della discussione delle proposta di legge di iniziativa dei deputati Biagioni: Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dal Ministero della sanità, dai comuni e dalle provincie (1243) e del deputato Longoni: Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dal Ministero della sanità, dai comuni e dalle provincie (1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Biagioni: « Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dal Ministero della sanità, dai comuni e dalle provincie », e del deputato Longoni: « Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dal Ministero della sanità, dai comuni e dalle provincie ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, fu dato incarico ad un Comitato ristretto di rielaborare un nuovo testo sulla base delle discussioni e delle osservazioni emerse nel corso della seduta precedente.

Prego il relatore, onorevole Ferrari Giovanni, di illustrare il testo formulato dal Comitato ristretto.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Nella rielaborazione del nuovo testo, sulla base delle proposte di legge del deputato Biagioni e del deputato Longoni, è stata innanzitutto preoccupazione del Comitato ristretto, che si è riunito ieri sera, di stabilire con maggior chiarezza la distinzione fra le prestazioni dei sanitari dipendenti dall'amministrazione dello Stato e quelle dei sanitari dipendenti dagli enti locali.

In base alle osservazioni emerse nel corso della nostra ultima riunione, è stata altresì preoccupazione del Comitato di stabilire i compensi in modo tale da porre una remora per i casi limite, i casi cioè per i quali esistesse la possibilità di enormi guadagni.

Altra preoccupazione costante è stata quella di esprimere la proposta di legge in una articolazione più consentanea alle norme vigenti, e pertanto nel testo sono state introdotte delle norme che potrebbero sembrare superflue ma che sono tuttavia giovevoli alla interpretazione della legge.

Della compilazione del nuovo testo va dato merito ai componenti del Comitato ristretto e in particolar modo all'onorevole Ferri: tutti gli onorevoli colleghi hanno dato il prezioso contributo della loro opera attivissima, talché si è potuto formulare un testo chiarissimo che io ritengo possa essere da tutti approvato senza osservazioni.

Un giusto riconoscimento va pure, in questa sede, al segretario della Commissione, il dottor Pasquini, estensore materiale della legge, che ha saputo interpretare in modo perfetti gli intendimenti del Comitato ristretto.

ROMANO BRUNO. Ritengo innanzitutto che, nella stesura del nuovo testo, non siano state tenute in considerazione le osservazioni – o almeno buona parte di esse – emerse nel corso della precedente discussione.

Mi pare, ad esempio, che l'argomento fondamentale – la suddivisione in due tabelle – che pure fu al centro di un'ampia discussione, non sia stato per nulla toccato. Ricordo di essermi dilungato nel dimostrare come questa divisione delle prestazioni in due tabelle si regga su basi molto malferme, al punto che si devolve al Ministro della sanità il compito di stabilire quali debbano essere le prestazioni delle due categorie. Personalmente, sarei molto perplesso a sanzionare un principio di questo genere.

L'articolo 42 della legge vigente dispone che, per il rilascio dei certificati concernenti gli accertamenti demandati all'ufficiale sanitario, « è dovuto un compenso a carico dei richiedenti quando tali certificazioni sono domandate nell'esclusivo interesse privato ». Che cosa ha voluto stabilire la legge con questa norma? Mi pare fin troppo chiaro che la legge ha voluto stabilire che proprio quegli atti che oggi si vogliono far rientrare nella tabella *A*, atti che non siano domandati nell'esclusivo interesse privato, non debbono essere gravati di diritti da pagarsi dai cittadini, in quanto che il rilascio di codesti certificati rientra proprio nella funzione specifica dell'ente pubblico che vi è preposto. Con la proposta di legge che il Comitato ristretto ci sottopone, questo principio viene sovvertito. Si è creata poi una seconda tabella, la tabella *B*, che comprende le certificazioni rilasciate nell'esclusivo interesse privato. L'insidia sta, fondamentalmente, proprio in questa divisione: e non so fino a che punto sarà possibile distinguere il certificato rilasciato per esclusivo interesse privato da quello rilasciato per interesse non privato.

Qui, onorevoli colleghi, non si tratta più di stabilire se sia giusto o meno che questi funzionari abbiano garantito un provento che raggiunga la metà o il doppio, oppure un'altra proporzione rispetto allo stipendio; qui si tratta di legalizzare una nuova situazione che rappresenta di per sé un qualche cosa di specioso, di cavilloso, di insidioso; attraverso questa suddivisione in due tabelle noi andiamo a dare sanzione legale ad una situazione immorale già in atto in numerose province e comuni d'Italia! Quindi, con una legge siffatta non si potrebbe certo parlare di moralizzazione.

Ebbi già occasione di rilevare – e mi parve che il ministro consentisse – la difficoltà dell'incarico affidato al Ministero della sanità; se ben ricordo, fummo un po' tutti d'accordo nel ritenere più opportuno che fosse tutto chiaramente stabilito nella legge, e ciò non perché mancassimo di fiduca nelle possibilità del ministro, ma per rendere la disposizione stessa meno aleatoria.

Per concludere, ripeto che con questa legge non solo non si saneranno le sperequazioni esistenti fra coloro che effettivamente lavorano e coloro che lavorano meno degli altri; noi, anzi, aggraveremo questa situazione, che andrà a tutto vantaggio di 15-20 persone,

le stesse che si son fatte parte diligente nel promuovere determinati indirizzi. Certamente non potremo dire di aver fatto opera di giustizia.

Per queste ragioni sono decisamente contrario all'approvazione di questo provvedimento e insisto negli emendamenti presentati nella scorsa seduta che mi riservo di illustrare in sede di discussione degli articoli.

FERRI. Ho chieso la parola anche perché il relatore mi ha chiamato direttamente in causa, attribuendomi una particolare rilevanza nel lavoro svolto ieri dal Comitato ristretto per redigere questo nuovo testo.

L'onorevole Romano, col suo intervento, rimette in discussione il principio ispiratore stesso della proposta di legge, principio ispiratore che, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, era stato accolto quando la Commissione lavoro, il 14 marzo 1958, approvò la proposta di legge Trabucchi e Biagioni, la quale non potette essere esaminata dal Senato per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento. Il principio ispiratore della proposta di legge Trabucchi-Biagioni, trasferito poi nella proposta di legge al nostro esame, era volto a disciplinare la materia, garantendo al personale sanitario delle amministrazioni, sia centrale e sia locali, compensi tali che potessero sufficientemente migliorare il loro trattamento economico.

È chiaro che la soluzione trovata è di ripiego, di compromesso; l'*optimum* non è realizzabile in questo caso, perché esso potrebbe essere raggiunto soltanto mediante una retribuzione più adeguata, corrisposta direttamente dalle rispettive amministrazioni. Pertanto, l'unica soluzione poteva essere quella già indicata nel testo unico delle leggi sanitarie.

L'onorevole Romano si preoccupa che nel nuovo testo proposto si estende il settore degli atti soggetti a contributi. A me pare che questa preoccupazione non abbia fondamento, perché gli articoli del nuovo testo vanno a sostituirsi agli articoli 42, 43, 61, 62, 88 e 89 del testo unico delle leggi sanitarie, che con la proposta di legge Biagioni venivano abrogati. Ora, la corresponsione dei compensi da parte dei privati resta sempre limitata a quelle prestazioni che sono richieste nell'esclusivo loro interesse.

Qual è la distinzione fra categoria *A* e categoria *B* ? La categoria *A* comprende quelle certificazioni alle quali deve seguire un ulteriore provvedimento dell'autorità competente; la categoria *B* comprende invece quegli atti che non comportano successivi provvedimenti. Questa distinzione è già nell'uso. Si tratta, perciò, di regolarizzare con legge una situazione che è in atto in moltissime parti, situazione che non solo è in contrasto con la legge vigente, ma che in qualche caso dà luogo a sperequazioni e a controversie tra il personale.

Fatte queste premesse, il criterio nuovo seguito dal Comitato ristretto è stato quello di articolare una proposta che a prima vista può anche sembrare più macchinosa, ma che in sostanza è molto più chiara, non fosse altro per il fatto che contiene tutte le disposizioni senza far richiami ad altre leggi; inoltre contiene tre articoli che riguardano il personale dell'amministrazione centrale della sanità, che attualmente non è disciplinato in questa materia dal testo unico, e un articolo come norma transitoria. Questa formulazione certamente più chiara e più corretta, almeno dal punto di vista della tecnica legislativa, dovrebbe essere accolta con favore dalla nostra Commissione.

Quali sono le novità rispetto alla proposta di legge Biagioni ?

Le due categorie vengono mantenute, e la ragione l'ho già detta; però, mentre la proposta Biagioni stabiliva un limite per la prima categoria demandandone la fissazione al Ministro, in questo nuovo testo si è stabilito un limite facendo riferimento a quanto è disposto dalla legge per i diritti causali. Inoltre è stato espressamente stabilito che alla ripartizione dei proventi deve partecipare anche il personale tecnico; però qualche collega mi ha fatto rilevare l'opportunità di estendere la partecipazione anche al personale amministrativo e subalterno, in analogia a quanto avviene nelle cliniche universitarie.

Accettato questo criterio, non restava evidentemente che demandare al ministro la determinazione dei compensi e del riparto, in questo modo dando anche una regolamentazione molto più unitaria rispetto al criterio seguito dalla legge vigente. Non mi pare opportuno fissare anche la misura, altrimenti verremmo ad introdurre in una legge una materia che è oggetto di provvedimento amministrativo o, al massimo, di regolamento. D'altra parte, i criteri che il ministro deve seguire per stabilire la ripartizione dei compensi sono in relazione alle funzioni. Il relatore e chi vi parla sono d'accordo che dovrebbe essere tenuto conto anche dell'organico degli uffici – in questo senso propongo un emendamento aggiuntivo al testo – in modo da far cadere anche la preoccupazione manifestata dall'onorevole Romano, se-

condo cui nei grandissimi centri si creano privilegi per i capi degli uffici. Con questo emendamento aggiuntivo il ministro dovrà determinare le quote spettanti al capo dell'ufficio e altri funzionari in relazione non soltanto alle funzioni di ciascuno ma anche all'organico dell'ufficio stesso, in modo che nelle grandi città, dove i coadiuvanti sono piuttosto numerosi, la quota del capo dell'ufficio dovrà esere proporzionalmente ridotta...

ROMANO BRUNO. Però, resteranno sempre fuori gli avventizi e il personale straordinario!

FERRI. Non è esatto, perché il personale non di ruolo è compreso fra il « personale di ufficio di ogni ordine e grado ». Il riferimento al ruolo è fatto solo per determinare le diverse modalità di ripartizione.

Con queste precisazioni, che mi sono permesso di aggiungere a quanto ha già detto il relatore, ritengo quindi che il provvedimento meriti accoglimento perché esso cerca di contemperare l'esigenza del pubblico interesse e quella di non apportare nuovi aggravi ai privati, sia pure per prestazioni richieste nel loro stesso interesse, e nello stesso tempo di dare alla materia una sistemazione legislativa che eviti equivoci e controversie fra le categorie interessate. La maggior parte dei titolari degli uffici – e mi riferisco in modo particolare agli ufficiali sanitari – già ripartiscono tra di loro, per spontanea iniziativa, le quote, sia pure modeste, unitamente al personale coadiuvante. È giusto, a mio avviso, che si stabilisca in via definitiva la misura di queste quote con una legge o un decreto del ministro proprio per togliere alla ripartizione quel carattere di liberalità che fino ad oggi ha avuto.

Per questi motivi io mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore e chiedo alla Commissione di approvare rapidamente il provvedimento.

BARTOLE. Vorrei sapere dall'onorevole relatore cosa ne è avvenuto della cassa di colleganza.

FERRI. È rimasta in vita soltanto per il personale centrale.

BARTOLE. Le casse di colleganza, onorevoli colleghi, sono un organismo che funge da volano, un organismo che in sostanza ha un compito di integrazione. Esistono, infatti, degli uffici provinciali che hano poco lavoro e di conseguenza altrettanto pochi sono i proventi che se ne ricavano; viceversa, esistono altri uffici provinciali che hanno un lavoro cospicuo e che di conseguenza percepiscono proventi altrettanto elevati.

Da questa premessa scaturisce imperiosa la necessità di istituire una cassa di colleganza che possa rendere tangibile il contributo destinato a tutte le categorie.

Chiedo pertanto all'onorevole relatore di volermi dare delucidazioni sulla funzione di questo organismo, ed inoltre delucidazioni sul come esso potrà in pratica funzionare.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro il suo parere sulle dichiarazioni testé fatte dall'onorevole relatore.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Sono pienamente d'accordo con i principî fondamentali esposti dall'onorevole relatore e concordati in sede di comitato ristretto. Ritengo pertanto che si possa senz'altro passare all'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dei singoli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

« Ai funzionari medici, veterinari e chimici del Ministero della sanità, anche quando sia loro vietato per disposizione di legge l'esercizio della libera professione, è consentito, purché non sia in pregiudizio dell'adempimento dei compiti di ufficio, effettuare indagini, accertamenti ed operazioni a carattere sanitario connessi con i compiti stessi e a rilasciare certificati su richiesta e nell'interesse di enti o di privati.

Le prestazioni sopra considerate sono distinte in due categorie: la prima comprende quelle a cui è previsto debba seguire un atto od un provvedimento da parte dell'Autorità competente, la seconda le altre prestazioni o pareri ».

A questo primo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dell'onorevole Bruno Romano, articolo che si riallaccia a tutta la legge in quanto con esso si intende sopprimere tutti i restanti articoli. Sicché con l'emendamento proposto la legge verrebbe ad essere articolata in un unico articolo.

L'emendamento sostitutivo dell'onorevole Bruono Romano è il seguente: « La misura dei proventi di cui agli articoli 43, 62 e 89 del testo unico delle leggi sanitarie, non può eccedere durante l'anno il doppio dell'ammontare annuale dello stipendio, esclusa dal computo qualsiasi indennità accessoria ».

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Bruno Romano riguardi in realtà l'articolo 2.

FERRI. Investe il primo ed il secondo artcolo in quanto elimina le categorie.

PRESIDENTE. Dò la parola all'onorevole Romano Bruno perché possa chiarire il suo pensiero in merito alle dichiarazioni espresse dall'onorevole ministro.

ROMANO BRUNO. L'emendamento proposto in fondo non fa altro che riprendere gli stessi concetti da me espressi poco fa. Io mi preoccupo soltanto di rendere valida la legislazione. Con questo mio emendamento, che è sostitutivo dell'intera legge, non si fa che elevare di quattro volte i limiti, che nel clima della legge vigente sono della metà annua dello stipendio, portandoli così al limite massimo del doppio dello stipendio.

Attuando questa proposta noi, infatti, salviamo due esigenze: quella di permettere al personale interessato di guadagnare di più, e soprattutto quella di moralizzare la situazione per tutti in quanto la legge consentirà un'equa distribuzione di questi proventi. Sarà poi, se volete, compito del ministro di impartire ai prefetti, che finora hanno avuto il compito di far rispettare la legge in vigore attualmente, gli opportuni indirizzi da seguire.

BARBERI SALVATORE. Anche in sede di comitato ristretto ho espresso l'opportunità di abolire la distinzione delle due categorie perché non mi sembra che ci sia una netta distinzione fra di esse. La prima prestazione si riferisce ai compiti di ufficio veri e proprii, mentre la seconda ha relazione specificamente ai certificati richiesti dai privati. Ma trattandosi sempre di prestazioni che si svolgono nell'ambito dello stesso ufficio, io proporrei di apportare una modifica al primo comma dell'articolo 1. Si tratterebbe di sostituire alla espressione: « e a rilasciare certificati su richiesta e nell'interesse d enti o di privati » l'altra: « ed a rilasciare quei certificati devoluti dalle vigenti disposizioni di legge ai suddetti funzionari, su richiesta e nell'interesse di Enti o di privati ». Altrimenti si darebbe la possibilità di certificare per qualunque cosa.

In altri termini, io vorrei che venisse usata la formulazione della legge del 1934.

Non mi pare nemmeno giusto che niente sia devoluto all'amministrazione per le prestazioni della seconda categoria. Esse, infatti, vengono svolte sempre nell'ambito dell'ufficio, sicché una quota va in ogni caso devoluta all'amministrazione, anche se si tratta di attività che vanno a favore di privati.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Mi dichiaro nettamente contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Romano Bruno.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Personalmente sarei lieto di poter accogliere l'emendamento sostitutivo propostoci dall'onorevole Romano Bruno, ma devo dire che esso costituisce una deroga, di ampi limiti, alla vigente legislazione sui diritti casuali dei dipendenti dello Stato. Infatti con questo emendamento si oltrepasserebbero, per quanto concerne i proventi derivanti dalle prestazioni della prima categoria, i limiti della legge n. 869 del 1959 e pertanto non posso dichiarami favorevole.

ROMANO BRUNO. Si potrebbe modificare la legge del 1954. Se c'è una legge che stabilisce che i diritti casuali non possono superare il 75 per cento dello stipendio, io non vedo come si possano stabilire dei limiti per una categoria di proventi ed ignorarli invece per un'altra.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Io ritengo che l'onorevole Romano Bruno possa essere sodisfatto del secondo comma dell'articolo 1, dal momento che in sostanza, ha dimostrato, per motivi di equità di essere favorevole ad oltrepassare i limiti della legge del 1954. Infatti mentre stabiliamo dei limiti per la prima categoria, per la seconda categoria noi rendiamo possibile che questi funzionari dello Stato abbiano dei proventi superiori.

ROMANO BRUNO. Ritiro il mio emendamento e mi riservo di presentarne uno all'articolo 2.

BARBERI SALVATORE. Io insisto sul mio emendamento.

FERRI. In questo modo, onorevole Barberi Salvatore, lei vuole far sparire le due categorie. Ma allora modifichiamo soltanto il comma che ha riguardo al limite, altrimenti è inutile fare una legge di questo tipo.

BARBERI SALVATORE. Io vorrei che si evitasse che questi funzionari scivolino nella libera professione. Il loro compito è già di notevole portata, per cui, se noi vogliamo aggiungere anche tutta l'altra mole derivante dalla certificazione, si arriverà alla conclusione che questi funzionari non potranno fare altro che certificati. Io un limite lo metterei nell'interesse di tutta l'amministrazione, ma non posso essere d'accordo sulla intenzione di concedere a questi funzionari una libertà asoluta nel campo della certificazione.

FERRI. In questo caso, onorevole Barberi Salvatore, non si tratta di fare un emendamento, ma di far saltare la legge nel suo complesso.

BARBERI SALVATORE. Con questa legge, a mio avviso, viene ad essere innovata la

legge vigente e questo non mi sembra nell'interesse dell'amministrazione.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Vorrei fare un'osservazione su ciò che ha detto l'onorevole Barberi Salvatore.

È molto importante che si lasci al privato cittadino la libertà ed il diritto di rivolgersi ad un laboratorio di igiene per determinati esami di particolare suo interesse. È chiaro che questo interesse privato rientra in sostanza in quello generale se, puta caso, si dovesse trattare di un esame di acque presumibilmente inquinate. È anche chiaro che il laboratorio deve essere perfettamente attrezzato per evitare che il privato si diriga verso laboratori che offrano poche garanzie per il loro carattere speculativo.

ROMANO BRUNO. Ma nessun cittadino si rivolge al laboratorio provinciale di igiene se non si tratta di una questione di pubblico interesse.

SCARONGELLA. A questo punto mi permetto di esprimere l'avviso che l'esame di questo provvedimento sia sospeso perché è evidente il contrasto di un membro del comitato ristretto sul problema di fondo di questa legge. Sarebbe quindi il caso che la proposta di legge torni nuovamente all'esame del comitato ristrettto, tanto più che non c'è nella *subiecta materia* una lacuna legislativa.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Anche io mi associo alla richiesta di sospensione soprattutto perché alla maggior parte di noi il nuovo testo concordato dal comitato ristretto è stato consegnato questa mattina. Ci sono delle differenze tra il nuovo ed il vecchio testo che occorrerà prendere in esame. D'altra parte è veramente difficile poter procedere rapidamente oggi ad un esame approfondito di queste modifiche.

CAPONI. Anche io sono favorevole alla richiesta di sospensione. Il testo mi è stato consegnato questa mattina, sicché non ho avuto la possibilità di prenderlo in debito esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci troviamo quindi dinanzi a due precise proposte: quella dell'onorevole Scarongella che chiede il rinvio per il contrasto sorto tra un membro del comitato ristretto e la decisione che lo stesso comitato ha adottato ieri; l'altra, quella della onorevole Minella Molinari Angiola, che chiede il rinvio perché non c'è stato praticamente il tempo per poter prendere in esame le modifiche apportate al testo originario dal comitato ristretto.

FERRI. Mi dichiaro contrario a un rinvio del provvedimento all'esame, per la seconda volta, del comitato ristretto.

DELFINO. Sono contrario a un rinvio della discussione, così come sono contrario ad un rinvio del provvedimento all'esame del comitato ristretto. Ritengo, infatti, che il provvedimento, dopo gli emendamenti e le formulazioni che ha ritenuto apportare il comitato ristretto, possa essere approvato.

Partecipando ieri sera ai lavori di questo comitato, mi ero convinto che in effetti fosse stato raggiunto un accordo in quanto le obiezioni sorte da ogni parte vennero superate nel corso della discussione. Infatti, accogliendo una proposta dell'onorevole Ferri, si decise di dare una formulazione più organica alla legge e di preferire il concetto della sostituzione degli articoli del testo unico delle leggi sanitarie anziché della abrogazione degli articoli stessi.

Ieri in sede di comitato si scelse il criterio di dividere le due categorie proprio perché c'è la legge fondamentale che regola i diritti casuali e che non permette di superare una certa percentuale. Questo si decise appunto per andare incontro al personale dell'amministrazione dello Stato, consentendogli la possibilità di percepire anche più dello stipendio. Questo allo scopo di invogliare a partecipare ai concorsi per l'assegnazione di questi posti di responsabilità un numero maggiore di laureati in chimica, in medicina, in veterinaria.

Questa mattina si è cominciato col proporre un emendamento sostitutivo che tendeva addirittura ad abbracciare tutta la legge, poi, per motivi di ordine particolare, si è scelto un altro emendamento; infine, si è presentata una proposta di rinvio della discussione.

Io ritengo, ripeto, che non si debba rinviare e che ognuno a questo punto assuma le proprie responsabilità. L'esame del testo è avvenuto ieri sera ed è stato fatto anche questa mattina. Il testo nuovo ha una formulazione diversa, ma nella sostanza è rimasto quello che era. Ora, la richiesta di rinvio per un più approfondito esame si sarebbe dovuta avanzare all'inizio di seduta e non quando si è presentato un emendamento con il quale si tende a meglio definire le attività dei sanitari che devono certificare. Io insisto perché la discussione continui. D'altra parte l'onorevole Ferri, come me, si oppone al rinvio del

provvedimento all'esame del Comitato ristretto.

Propongo, quindi, che si vada avanti nella discussione.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Sono anch'io meravigliato di questa proposta di rinvio a giustificare la quale si adduce la ragione, che mi pare speciosa, di non aver potuto esaminare a fondo la nuova formulazione della proposta di legge scaturita dalla riunione del Comitato ristretto. La nuova formulazione infatti conserva immutata la sostanza degli orientamenti di questa Commissione e pertanto, come relatore, mi oppongo al rinvio chiesto con questa motivazione.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di aderire alla proposta di rinvio, tanto più che non si tratta di una legge di grande urgenza. Nella passata seduta sembrò, ad un ceto momento, di essere arrivati ad una unanimità di indirizzo e perciò si nominò un Comitato ristretto, al quale non fu dato il compito di risolvere contrasti di fondo, bensì quello di dare alla proposta di legge una formulazione tecnica. La nuova stesura della proposta di legge ci è stata data solo questa mattina, e non certo per colpa del Comitato; evidentemente, un po' a tutti noi è sembrato, dopo una rapida scorsa al testo, che esso non riflettesse esattamente gli orientamenti emersi nel corso della passata discussione. Senonché, come tutti avete potuto constatare, questa mattina ci siamo accorti che persino fra alcuni membri dello stesso Comitato esistono divergenze, che non riguardano certo la formulazione tecnica del testo. Ci siamo resi conto, insomma, che la questione è molto più seria e più grave di quanto non possa apparire a prima vista, al punto che è necessario un riesame.

Neanche io sono del parere che il testo debba ritornare al Comitato ristretto, ma neanche penso che si possa accogliere la proposta dell'onorevole Delfino di continuare oggi la discussione, perché abbiamo bisogno, come dicevo prima, di studiare bene tutta la questione.

DELFINO. Ma se il Comitato era d'accordo !...

CAPONI. Sono state sollevate delle questioni che bisogna approfondire !

PRESIDENTE. L'onorevole Barberi ha dichiarato di mantenere l'emendamento al primo comma dell'articolo 1, il quale recita: « aggiungere, dopo le parole « con i compiti stessi », le parole « ed a rilasciare quei certificati devoluti dalle vigenti disposizioni di legge ai suddetti funzionari ».

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Debbo rettificare il mio giudizio contrario al rinvio; infatti l'emendamento proposto dall'onorevole Barberi è di tale portata che il vostro relatore si trova in questo momento molto perplesso nel giudicare i riflessi che esso avrebbe sul provvedimento stesso.

Pertanto, al fine di poter studiare a fondo la portata dell'emendamento, propongo il rinvio della discussione ed una prossima seduta della nostra Commissione.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Sono d'accordo con il relatore.

FERRI. Concordo anch'io con la richiesta del relatore e nello stesso tempo vorrei pregare il Presidente di fissare un termine per la presentazione degli eventuali emendamenti per evitare che, nella prossima seduta, ci si trovi a dover discutere su argomenti la cui materia non sia stata prima approfondita da ciascuno di noi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione di questa proposta di legge.

(*È approvata*).

Prego gli onorevoli colleghi di far pervenire agli eventuali emendamenti alla Segreteria della Commissione entro la giornata di venerdì, in modo che gli stessi, stampati, posano essere consegnati a tutti i membri della Commissione entro le ore 12 di mercoledì.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri: Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mazzoni, Barbieri, Angelini, Sciorilli Borrelli: « Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Su questa proposta di legge è stato già espresso parere favorevole della II Commissione.

Il Relatore, onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREUCCI, *Relatore*. In sede referente ebbi già occasione di esprimere alla Commissione il mio parere favorevole sulla proposta di legge oggi al nostro esame. Senonché

il Governo chiese allora un rinvio perché aveva in animo di presentare un disegno di legge che ampliasse numericamente la categoria di coloro che potevano beneficiare dell'aumento di età per la partecipazione ai concorsi.

Non appena ho visto iscritto all'ordine del giorno questo provvedimento mi sono affrettato a recarmi all'ufficio legislativo del Ministero della sanità dove mi hanno assicurato che quanto prima il Ministro avrebbe presentato al Parlamento il disegno di legge che era stato già inviato ai vari Ministeri per il concerto. Ho dovuto però constatare che in effetti nulla è qui pervenuto per cui non mi rimane altra alternativa se non quella di rifarmi a quanto dissi nella mia precedente relazione, sperando che la Commissione voglia approvare la proposta di legge che stiamo esaminando.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Il Ministero della sanità ha in corso un disegno di legge su analoga materia (quantunque esso riguardi anche altre materie) che tra breve sarà presentato al Consiglio dei ministri: per questa ragione non posso che dichiararmi favorevole alla proposta di legge n. 873.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Mi dichiaro senz'altro favorevole alla proposta di legge di iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri. Desidero però pregare il relatore, onorevole Andreucci, di voler considerare, nella modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, che ormai la laurea in chimica e farmacia non esiste più dal 1936 e non mi sembra opportuno quindi che tale stato di cose si protragga ulteriormente. Nel settore dell'insegnamento delle scienze naturali (dove erano ammessi laureati in chimica e farmacia) oggi il Ministero della pubblica istruzione nei bandi di concorso ammette la partecipazione di laureati in chimica e farmacia che in pratica, da ben 33 anni non esistono più. Vorrei si tenesse conto di questo mio rilievo.

FERRARI GIOVANNI. Faccio notare, proprio in riferimento all'emendamento proposto dal colliega Bartole, che non si tratta soltanto della laurea in chimica e farmacia; bisogna considerare anche la laurea in biologia. Vi sono molti laboratoristi che sono laureati in biologia e concorrono per i laboratori provinciali di igiene e profilassi.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. L'onorevole Bartole non ha presentato un emendamento; ha fatto una semplice raccomandazione poiché ritiene che la proposta di legge vada approvata così come è.

BARTOLE. Secondo me bisognerebbe inserire nel testo anche la dicitura: « laurea in farmacia e scienze biologiche ».

PRESIDENTE. Faccio rilevare che la proposta di legge che stiamo esaminando tratta unicamente della elevazione del limite di età. Sarebbe opportuno quindi mantenerci entro questi limiti.

BARTOLE. Vorrei pregare l'onorevole ministro di provvedere ad eliminare, con il disegno di legge che ci ha annunciato, l'inconveniente da me lamentato per adeguare la situazione alla realtà attuale. Prego altresì l'onorevole Ministro di voler considerare anche la opportunità di associare nel citato disegno di legge la laurea in chimica e farmacia, oggi soppressa, alla laurea in scienze biologiche in quanto ritengo giusto, come ha detto l'onorevole Ferrari che la laurea in scienze biologiche trovi oggi applicazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Mi pare che l'articolo unico, così come proposto, possa rimanere, perché raggiunge il risultato che i proponenti si sono prefissi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il limite di età per i concorsi dei sanitari previsto dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è portato da 32 a 35 anni ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi osservazioni o emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

MAZZONI ed altri: « Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (873):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno partecipato alla votazione:

Andreucci, Angelini Ludovico, Barbaccia, Barbieri Orazio, Baroni, Bartole, Borellini Gina, Caponi, Capua, Cengarle, Ceravolo Mario, Cortese Giuseppe, De Pascalis, Ferrara Domenico, Ferrari Giovanni, Ferri, Forlani, Lapenna, Merlin Angelina, Minella Molinari Angiola, Montanari Otello, Nanni, Quintieri, Re Giuseppina, Santarelli Ezio e Sorgi.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI